

AMENDMENT FORM

Suggestion **B** for amendment of Article : 18 bis

Suggestion for protocol :

By Mr : Valdo Spini

Status : - Alternate

In caso di mancata accettazione dell'emendamento A all'articolo 18 bis si propone in subordine il seguente emendamento:

Articolo 18 bis: Il presidente della Commissione europea

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo ~~un candidato~~ **una rosa di tre candidati** alla carica di presidente della Commissione. ~~Tale candidato~~ **Il Presidente della Commissione** è eletto dal Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono. ~~Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo propone entro un mese un nuovo candidato al Parlamento europeo, secondo la stessa procedura seguita precedentemente. Se dopo il terzo scrutinio nessun candidato ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei suoi componenti, si procede al ballottaggio tra i primi due.~~
2. Ciascuno Stato membro redige un elenco di tre persone, tra le quali vi è almeno una donna, che ritiene qualificate per esercitare la funzione di Commissario europeo. Tra di esse il presidente eletto designa quali membri della Commissione, tenendo conto degli equilibri politici e geografici europei, fino a tredici persone, scelte per la loro competenza e il loro impegno europeo, che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il presidente e le persone designate per divenire membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.
3. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Quest'ultimo può adottare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo X della Costituzione. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei loro successori.
4. Il presidente della Commissione definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti. Egli ne decide l'organizzazione interna per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione. Egli nomina dei vicepresidenti scelti tra i membri della Commissione.
5. Il presidente può nominare dei commissari delegati, scelti tenendo conto degli stessi criteri seguiti per i membri della Commissione. Il loro numero non può superare quello dei membri della Commissione.

Explanation (if any) :

La formulazione del presidium secondo cui il Parlamento Europeo può solo accettare o bocciare un unico candidato espresso dal Parlamento Europeo è assolutamente insoddisfacente. Infatti la libertà del Parlamento europeo è fortemente limitata: o ratifica la proposta del Consiglio Europeo, e quindi non ha di fatto alcun ruolo, o si deve porre in opposizione frontale rispetto al Consiglio bocciando il suo candidato, ipotesi questa poco più che di scuola. Con questo emendamento, il Parlamento Europeo potrebbe almeno scegliere tra una rosa di nomi tutti graditi al Consiglio.